

N.R.G. 10/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*  
*-procedure concorsuali-*

ISTANZA N. 9

**Il Giudice delegato dott.ssa Barbara Vacca**

Letta l'istanza depositata in data 11/12/2023 dal dott. DELL'EVA GIOVANNI quale Liquidatore nominato nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dichiarata con sentenza in data 13/03/2023 a carico di **VALERIO ANTONELLO**;  
preso atto di quanto esposto in merito alle osservazioni formulate dal creditore avv. Daniele Restori e alla ritenuta impossibilità di superarle, con conseguente remissione degli atti a questo GD ai sensi dell'art. 273, co. 5, CCII  
esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Dando seguito allo specifico invito formulato da questo GD con il decreto del 02/11/2023 emesso in occasione del deposito del progetto di stato passivo da parte de Liquidatore, quest'ultimo ha provveduto a modificare l'originario stato passivo, con riferimento alla posizione del creditore avv. Daniele Restori, ammettendo il credito nella misura richiesta e con il privilegio professionale di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c. ma escludendo la prededuzione e ad assegnare nuovo termine ai creditori per eventuali osservazioni. Nel termine di 15 giorni così assegnato l'avv. Restori ha presentato osservazioni insistendo per il riconoscimento, al proprio credito professionale già ammesso in via privilegiata, anche della natura prededucibile, con conseguente rettifica dello stato passivo, ripristinando le previsioni dello stato passivo notificato in data 31/10/2023.

Le osservazioni non sono condivisibili e non meritano accoglimento.



Va anzitutto ribadito quanto già evidenziato con il decreto del 02/11/2023 (con cui il Liquidatore è stato sollecitato a modificare l'iniziale provvedimento), in merito al fatto che ai sensi dell'art. 6 CCII non può riconoscersi la natura di spesa prededucibile al compenso spettante al legale o al diverso professionista di cui si avvalga il debitore per l'assistenza nella presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata.

Il codice della crisi, innovando rispetto alla disciplina prevista dalla legge fallimentare e dalla l. 3/2012, ha regolamentato le prededuzioni dei crediti dei professionisti all'art. 6 CCII, fornendo una disciplina generale del regime di prededucibilità di tali crediti in tutte le procedure concorsuali soggette al codice della crisi.

In tale articolo non vi è alcuna previsione di prededucibilità del credito professionale del consulente, legale o finanziario, del debitore per l'accesso alla procedura di liquidazione giudiziale o controllata. Tale articolo riconosce infatti la natura prededucibile, alla lett. a), alle prestazioni rese dall'OCC, alle lett. b) e c) al credito professionale sorto in funzione della domanda di omologa degli accordi di ristrutturazioni, del piano di ristrutturazione soggetto ad omologa o del concordato preventivo (peraltro alle condizioni e con i limiti ivi previsti), e alla lett. d) ai crediti legalmente sorti durante la procedura (e non dunque quelli assunti in funzione della sua proposizione).

Il compenso del legale che assiste il debitore nella presentazione della domanda di accesso alla liquidazione controllata (o a quella giudiziale) non può, peraltro, essere ritenuto prededucibile per una espressa qualificazione di legge.

Precisato che il codice della crisi ha chiaramente escluso la necessità della difesa tecnica del debitore per l'accesso alle due procedure liquidatorie, non è invocabile nel nuovo contesto del codice della crisi la pregressa giurisprudenza della Suprema Corte che aveva riconosciuto la natura prededucibile al credito del professionista che aveva assistito il debitore nel presentare la domanda di auto-fallimento, basata sulla diversa disciplina dei crediti prededucibili contenuta nell'art. 111 l.fall.

Il secondo comma di tale articolo stabiliva infatti, con una previsione di carattere generale, che erano prededucibili, oltre a quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, precisando che tali debiti



dovevano essere soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1 del medesimo articolo.

Il codice della crisi non ha tuttavia ripetuto una tale disposizione ed ha, anzi, volutamente disciplinato in maniera diversa e più rigida la materia delle prededuzioni, eliminando ogni riferimento al pregresso criterio dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.

Contrariamente a quanto eccepito dal creditore in sede di osservazioni, l'espressa previsione di legge richiamata anche dall'incipit dell'art. 6 CCII, non può essere ravvisata nel secondo comma dell'art. 277 CCII che - ai soli fini del riparto dell'attivo - si limita a prevedere che i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Tale norma, pur richiamando l'analoga previsione contenuta nell'art. 14-*duodecies* l. 3/2012, deve ora scontare il diverso contesto normativo in cui è inserita la procedura di liquidazione controllata, non potendo più farsi riferimento, come avveniva prima per la liquidazione dei beni ex lege 3/2012, all'interpretazione analogica con la legge fallimentare.

Il codice della crisi ha infatti dettato una disciplina più restrittiva per la materia delle prededuzioni. Inoltre, ha disciplinato in maniera diversa il trattamento dei crediti prededucibili nella liquidazione giudiziale (art. 222 e 223) rispetto a quanto fatto nella liquidazione controllata (art. 277), escludendo così la possibilità di interpretazione analogica, possibile solo in presenza di una lacuna ma non anche quando sia stata dettata una disciplina diversa. In particolare, il secondo comma dell'art. 277 non consente di riconoscere la natura prededucibile al credito relativo al compenso del consulente di cui il debitore abbia ritenuto di avvalersi per presentare la domanda ex art. 268 e 269 CCII, limitandosi la norma ad operare in sede di riparto, stabilendo che i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione vadano soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, esclusi quelli dei creditori ipotecari o pignorati sul ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto della garanzia reale.

Considerato che il Liquidatore si è attenuto a quanto sopra, riconoscendo il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. al credito dell'avv. Restori ma escludendo la prededuzione, recependo



l'invito di questo GD e modificando in tal senso lo stato passivo, vanno confermate le previsioni dello stato passivo depositato il 02/11/2023.

La circostanza che il procedimento di formazione del passivo previsto per la liquidazione controllata sia semplificato rispetto a quello della liquidazione giudiziale e preveda l'intervento del giudice delegato solo in caso di contestazioni od osservazioni dei creditori, non impedisce certamente al giudice delegato di evidenziare al Liquidatore la presenza di decisioni errate o contrarie a disposizioni normative e sollecitare il potere di modifica (avverso il quale è ammessa impugnazione, come avvenuto nel caso in esame, fatto salvo l'ulteriore rimedio del reclamo al collegio).

La finalità semplificatoria perseguita dal legislatore nel procedimento di formazione del passivo non può infatti essere invocata per legittimare decisioni del liquidatore errate o non conformi a diritto ed impedire al giudice, ove se ne avveda, di chiederne l'emenda nell'esercizio del suo potere vigilanza e il controllo sull'operato del Liquidatore.

Le osservazioni vanno dunque respinte.

**p.q.m.**

visto l'art. 273, co. 5, CCII

respinte le osservazioni formulate dall'avv. Daniele Restori relative al cron. n. 1, conferma l'ammissione allo stato passivo della procedura di liquidazione controllata del credito come da proposta del Liquidatore nello stato passivo del 02/11/2023.

Manda la Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore, che provvederà alla pubblicazione dello stesso ai sensi del comma 3 dell'art. 273 CCII

Forlì, 22 dicembre 2023.

Il Giudice

*Dr. ssa Barbara Vacca*

